

**REGOLAMENTO (CE) N. 2126/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2003 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/04

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1290/2003.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(6) Tenuto conto delle date delle gare, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l'articolo 33, paragrafo 3,

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione ⁽²⁾ prevede l'apertura di una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2003, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

(2) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, in base alla situazione del mercato mondiale o alle esigenze specifiche di alcuni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento in funzione della destinazione.

«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 per tutte le destinazioni ad esclusione di Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ^(*), ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Durante il periodo di validità di questa gara permanente si procede a gare parziali.

(3) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altro, per alcuni prodotti dello zucchero, sono ancora applicabili diritti e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni è sensibilmente superiore ai prelievi all'esportazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio, di detti paesi alla Comunità, il sensibile divario tra il livello dei prelievi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesso per i prodotti in questione può portare a movimenti di speculazione.

^(*) Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite»

Articolo 2

(4) Per evitare possibili abusi a livello di reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi non vanno fissati prelievi o restituzioni per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003.

Gli Stati membri modificano i bandi di gara per renderli conformi al disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.